

Allegato 5 bis

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1 I termini indicati nel Contratto hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale è reso attivo il servizio, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- b) **Contratto:** il Contratto stipulato tra ACI Progei S.p.A. e l’Affidatario, al quale sono allegati le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Affidatario:** l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Contratto:** l’accordo stipulato da ACI Progei S.p.A. con l’Affidatario, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Capitolato Tecnico (Capitolato Speciale di Appalto), nel Disciplinare di Gara e nei relativi Documenti allegati;
- e) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- f) **Parte:** ACI Progei S.p.A. o l’Affidatario (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
- g) **Sedi:** Uffici della Automobile Club d’Italia o delle A.C. locali convenzionate con ACI Progei S.p.A., distribuite sul territorio presso cui sono da svolgere le attività oggetto di Gara;

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest’ultimo e gli eventuali incarichi per attività extra canone, sono regolati in via graduata:
- a) dal Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Affidatario relativamente alle attività prestazionali contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
 - b) alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice degli appalti pubblici);

- c) alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 03.08.2009;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - e) dal Codice Etico di ACI Progei S.p.A.
- 2 Le clausole del Contratto e degli eventuali incarichi per attività extra canone sono sostituiti, modificati od abrogati automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengono modificazioni dei prezzi migliorativi per l’Affidatario, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3

Utilizzazione del Contratto e modalità di conclusione

- 1 Il Contratto è efficace a partire dalla data di attivazione indicata dall’articolo 5, comma 1 dello stesso.
- 2 ACI Progei S.p.A. potrà richiedere all’Affidatario, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, attività extra canone e l’Affidatario medesimo sarà obbligato ad eseguire le eventuali attività richieste. Resta inteso che in caso di mancanza di richiesta di attività extra canone nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall’Affidatario il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività e prestare i servizi solo a seguito della ricezione di specifici ordinativi.
- 3 L’Affidatario prende atto, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che ACI Progei S.p.A. ha la facoltà di revocare l’ordinativo per eventuali attività extra canone entro un giorno lavorativo dall’invio dello stesso. Trascorso il predetto termine la richiesta è irrevocabile e l’Affidatario è tenuto a darne esecuzione completa.
- 4 Qualora venga richiesto da ACI Progei S.p.A., l’Affidatario, entro un giorno lavorativo dalla eventuale richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima ACI Progei S.p.A., anche per via telematica, di ciascun ordinativo divenuto irrevocabile.

- 5 L’Affidatario trasmette ad ACI Progei S.p.A. il resoconto delle attività extra canone espletate ed i relativi attestati relativi ai corsi di formazione/aggiornamento erogati.

Articolo 4

Validità temporale del Contratto

- 1 Resta espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del Contratto o di ogni altro ordinativo per attività extra canone, l’Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del Contratto.

Articolo 5

Obblighi generali dell’Affidatario

- 1 Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 2 L’Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
- 3 Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, l’Affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

- 4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed l’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di ACI Progei S.p.A., assumendosene ogni relativo costo aggiuntivo.
- 5 L’Affidatario si impegna espressamente a:
- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle attività secondo quanto specificato nel contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad ACI Progei S.p.A. di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto e negli eventuali ordinativi per attività extra canone;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ACI Progei S.p.A.;
 - f) comunicare tempestivamente ad ACI Progei S.p.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre ad ACI Progei S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei Servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne ACI Progei S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

- 6 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del Contratto, da svolgersi presso le Sedi ACI, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i Responsabili delle stesse; peraltro, l'Affidatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici ACI continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati.
- L'Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di ACI e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- 7 L'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte nelle Sedi ACI (anche quelle svolte da terzi autorizzati).
- 8 L'Affidatario si impegna ad avvalersi di professionisti specializzati, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto professionisti potranno accedere agli uffici delle Sedi ACI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Affidatario verificare preventivamente tali procedure.
- 9 L'Affidatario si obbliga a consentire ad ACI Progei S.p.A., di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e degli eventuali Ordinativi per attività extra canone, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 10 L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Progei S.p.A..
- 11 L'Affidatario si obbliga a:
- a) dare immediata comunicazione ad ACI Progei S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto;
 - b) prestare i servizi oggetto del Contratto nelle Sedi elencate nel CSA.

- 12 L’Affidatario prende atto ed accetta che i Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi.
- 13 I Servizi di Sorveglianza Sanitaria, di Medico Competente e di Medico Competente Coordinatore, oggetto del Contratto sono affidati all’Affidatario in via esclusiva. ACI Progei S.p.A. si riserva di affidare, nel rispetto della normativa vigente, i servizi ricompresi nelle “attività a misura” (extra canone) anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Affidatario.
- 14 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’Affidatario per l’esecuzione del Contratto, è fatto obbligo all’Affidatario stesso di comunicare, ad ACI Progei S.p.A., il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività e dei servizi affidati.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1 L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri collaboratori/dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Affidatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o dagli eventuali ordinativi per attività extra canone le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2 L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri collaboratori/dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 41, comma 13 del Codice degli appalti pubblici.
- 3 L’Affidatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il collaboratore/dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

- 4 Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Affidatario di cui all’art. 105, comma 9, del Codice degli appalti pubblici in caso di subappalto.

Articolo 7

Verifiche

- 1 ACI Progei S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche relativamente ai Servizi oggetto del presente Contratto, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dal personale ACI Progei S.p.A. (Supervisore/RUP/RSPP) secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel Contratto.

Articolo 8

Supervisione e controllo

- 1 Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto sono svolte da ACI Progei S.p.A..

Articolo 9

Importi dovuti e fatturazione

- 1 I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 2 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del Contratto e dagli eventuali incarichi per attività extra canone, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 3 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
- 4 L’Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 120, comma 9, del Codice degli appalti pubblici per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel Contratto.

- 5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e al numero di protocollo dell'eventuale ordinativo per attività extra canone. Il documento dovrà riportare analiticamente l'importo per singola Sede e dovrà essere intestata e spedita ad ACI Progei S.p.A. nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
- 6 Il pagamento del corrispettivo rimane fisso e verrà effettuato dietro presentazione di fattura (con cadenza mensile), entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa. Le fatture dovranno indicare la causale di pagamento, con indicazione del codice CIG riportato nell'oggetto del presente incarico. Tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica e inviate attraverso il canale di trasmissione accreditato presso il Sistema di Interscambio (SDI) con il seguente Codice Univoco: **USAL8PV** e a mezzo e-mail all'indirizzo aciprogei@pec.aci.it.
- 7 ACI Progei a decorrere dal 1° gennaio 2018 è ricompresa tra i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo della c.d. scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del P.P.R. 633/1972, pertanto, le fatture emesse nei confronti di ACI Progei saranno soggette alla disciplina dello "split payment" e dovranno esporre i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto (aliquota applicabile e imposta) ed evidenziare la dicitura "fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (o split payment) ai sensi dell'art. 3 del D. L. 16 ottobre 2017 n. 148". Le fatture inviate ad ACI Progei saranno accettate, solo ed esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti dalla normativa su riportata. Quelle non conformi saranno respinte. Restano escluse dall'applicazione del c.d. "split payment" le operazioni soggette al regime di inversione contabile (reverse charge) e ai regimi speciali ai fini IVA.
- 8 Il pagamento della fattura avverrà previo benestare o verifica tecnica del Direttore dell'esecuzione e di ogni altra verifica di legge.
- 9 È obbligo di ACI Progei S.p.A. richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

- 10 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- 11 L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ACI Progei S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 12 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Affidatario si impegna a trasmettere in copia ad ACI Progei S.p.A..
- 13 In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
- 14 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Affidatario potrà sospendere la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e negli eventuali incarichi aggiuntivi per le attività extra canone, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
- 15 Qualora l'Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto o i singoli contratti accessori si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da ACI Progei S.p.A..
- 16 In materia di cessione dei crediti Si applica l'art. 120, comma 12 e allegato II.14, art. 6 del Codice degli appalti pubblici.

- 17 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, in Legge 4 Agosto 2006 n. 248.

Articolo 10

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1 Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Progei S.p.A. per legge.
- 2 L'Affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Affidatario.

Articolo 11

Trasparenza

- 1 L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- 2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Affidatario non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Affidatario, con facoltà di ACI Progei S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 12

Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali

- 1 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Contratto dovranno essere contestati all’Affidatario per iscritto da ACI Progei S.p.A..
- 2 In caso di contestazione dell’inadempimento l’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad ACI Progei S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima ACI Progei S.p.A., a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Affidatario le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
- 3 ACI Progei S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e al Contratto od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Affidatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 4 ACI Progei S.p.A. potrà applicare all’Affidatario penali secondo quanto previsto nel CSA, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 5 La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13

Condizioni e modalità di rilascio della garanzia definitiva

- 1 La garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice degli appalti pubblici, rilasciata in favore di ACI Progei S.p.A., ed il cui importo è indicato nel Contratto, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Progei S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto e dall'esecuzione degli eventuali singoli incarichi per attività extra canone.
- 2 In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ACI Progei S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
- 3 La garanzia opera nei confronti di ACI Progei S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del Contratto e a far data dalla ricezione degli eventuali ordinativi per attività extra canone.
- 4 La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di ACI Progei S.p.A. verso l'Affidatario - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice degli appalti pubblici, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Affidatario all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente, secondo quanto indicato nel Contratto, da ACI Progei S.p.A. soltanto a seguito della ricezione dei resoconti inviati dall'Affidatario.

- 5 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ACI Progei S.p.A. per la cauzione rilasciata in suo favore.
- 6 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ACI Progei S.p.A..
- 7 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ACI Progei S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 14 **Riservatezza**

- 1 L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e degli eventuali incarichi per attività extra canone; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3 Con la firma del Contratto l'Affidatario dichiara di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto del documento denominato "Modello di Organizzazione e Gestione" adottato da ACI Progei S.p.A. in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, pubblicato sul sito web della Società all'indirizzo www.aciprogei.it.
- 4 L'Affidatario si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai suoi ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere, le regole, le procedure ed i principi, per quanto ad esso applicabili, contenuti nel documento suddetto.
- 5 L'Affidatario si impegna, altresì, ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai suoi ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto.

- 6 L'Affidatario dichiara, inoltre, laddove sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001, di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati. L'inadempimento da parte dell'Affidatario a tali obblighi, nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 ai fini dell'esecuzione dei servizi di cui al presente incarico, costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c.
- 7 L'Affidatario dichiara, inoltre, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, che si possono venire a creare in relazione all'affidamento o all'esecuzione del Contratto in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: componenti di organi sociali, dirigenti o dipendenti dell' Affidatario; stretti familiari di coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo, ovvero della Controllante; soggetti controllati dagli stessi.
- 8 L'Affidatario si impegna a preservare e salvaguardare dai danni i locali degli immobili oggetto del Contratto, avendo cura di notificare tempestivamente ad ACI Progei S.p.A. eventuali danni arrecati.
- 9 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACI Progei S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare ad ACI Progei S.p.A e ad ACI.
- 10 L'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario medesimo a gare e appalti.
- 11 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy coordinato ed aggiornato, con le modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 e dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19.
- 12 L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

- 13 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACI Progei S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare ad ACI Progei S.p.A e ad ACI.
- 14 L’Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario medesimo a gare e appalti.

Articolo 15

Risoluzione

- 1 Si applicano gli artt. 119 e 122 del Codice degli appalti pubblici.
- 2 In caso di inadempimento del Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. (o PEC) da ACI Progei S.p.A. per porre fine all’inadempimento la medesima ACI Progei S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti del Affidatario per il risarcimento del danno.
- 3 In ogni caso, si conviene che ACI Progei S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a.r., gli eventuali incarichi per attività extra canone e/o il Contratto principale, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Progei S.p.A., anche ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 delle Condizioni Generali;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo 17 delle presenti Condizioni Generali;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ACI Progei S.p.A., ai sensi dell’articolo 20 delle presenti Condizioni Generali;

- f) nei casi di cui agli articoli 7 (verifiche); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Subappalto), 19 (Divieto di cessione del contratto) e 23 (Codice Etico) del presente atto;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
- 4 La risoluzione del Contratto legittima la risoluzione degli eventuali singoli incarichi per attività extra canone a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto. In tal caso l'Affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore delle Sedi ACI.
- 5 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, ACI Progei S.p.A. avrà il diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'eventuale incarico aggiuntivo risolto.
- Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario mediante messaggistica del Portale e PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di ACI Progei S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 16

Recesso

- 1 Si applica l'art. 123 del Codice degli appalti pubblici.
- In ogni caso di recesso l'Affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1 L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto di ACI e/o di ACI Progei S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 5, capo III, del Capitolato Tecnico, l'Affidatario ha stipulato una polizza assicurativa, a beneficio di ACI Progei S.p.A. e di ACI, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed agli eventuali singoli incarichi per attività extra canone. In particolare, detta polizza tiene indenne ACI Progei S.p.A. e ACI, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i

terzi per qualsiasi danno l’Affidatario possa arrecare ad ACI Progei S.p.A. ad ACI, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto ed agli eventuali singoli contratti per attività extra canone, anche con riferimento ai relativi Servizi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc..

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato, in riferimento alla R.C. Prodotto, nei due anni successivi alla cessazione delle attività del medesimo Contratto e degli eventuali incarichi aggiuntivi per attività extra canone. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di ACI Progei S.p.A. che di ACI, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ACI Progei S.p.A., e pertanto qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto ed ogni eventuale singolo contratto di attività extra canone si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

- 3 Resta ferma l'intera responsabilità dell'Affidatario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18

Prescrizioni relative al subappalto

- 1 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice ad eccezione di quelle relative agli esami di laboratorio.
- 2 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ACI Progei S.p.A. della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
- 3 L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Progei S.p.A. e/o ACI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 4 L'Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Progei S.p.A. inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Progei S.p.A. né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 5 In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, ACI Progei S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

- 6 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice degli appalti pubblici.
- 7 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con le modificazioni in Legge 4 Agosto 2006, n. 248.

Articolo 19

Divieto di cessione del Contratto

- 1 È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli eventuali incarichi per attività extra canone, a pena di nullità della cessione medesima.
- 2 In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Progei S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1 L'Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Affidatario, pertanto, si obbliga a manlevare ACI Progei S.p.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2 Qualora venga promossa nei confronti di ACI Progei S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi ACI Progei S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto l'Affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3 Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ACI Progei S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o degli eventuali singoli incarichi per attività extra canone, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21

Foro competente

- 1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Affidatario e ACI Progei S.p.A. che dovessero insorgere durante la fase esecutiva del Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

- 2 Le procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D. Lgs. n. 36/2023, per tutte le controversie tra ACI Progei S.p.A. e l’Affidatario, derivanti dall’esecuzione del Contratto, saranno deferite al Foro di Roma. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 213 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 22

Trattamento dei dati personali

- 1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto e dell’esecuzione degli eventuali incarichi per attività extra canone - le informazioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
- 2 ACI Progei S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto ed all’esecuzione dello stesso, nonché degli eventuali singoli incarichi per attività extra canone, in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al controllo della spesa per i servizi a canone, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

- 3 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 1 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 23

Codice Etico e Comportamentale

- 1 L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale consultabile sul sito internet di ACI Progei S.p.A. al link: <https://www.aciprogei.it/download/56/codice-etico/2887/codice-etico-e-comportamentale.pdf> e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
- 2 In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, ACI Progei S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il Contratto.
- 3 ACI Progei S.p.A. si è adeguata ai requisiti di cui al D. Lgs. 10 Marzo 2023, n. 24 "attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (Whistleblowing). In particolare, ACI Progei S.p.A. ha attivato canali interni per la segnalazione da parte dei soggetti previsti nel citato decreto (tra cui i lavoratori o i collaboratori, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi) per la segnalazione di violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo o del rapporto di lavoro. Per un approfondimento in merito a: canali interni, presupposti, gestione del canale, destinatario e procedure/modalità per effettuare le segnalazioni, Vi invitiamo a visionare la sezione dedicata del sito Web ACI Progei S.p.A., ove sono pubblicate dettagliate informazioni, al seguente link: [aciprogei.it/whistleblowing/](https://www.aciprogei.it/whistleblowing/).

Si sottolinea che, nel caso in cui la Segnalazione, risultata infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave, la Società potrà valutare eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della stessa (ad es. azioni giudiziarie, risoluzione del contratto, sospensione/cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco dei prestatori di lavori, servizi e forniture della Società).

Articolo 24

Ulteriore condizione risolutiva espressa

- 1 Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano all'Affidatario di contrattare con Società, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nella predetta ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e ACI Progei S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Progei S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Roma, li ____ ____

ACI Progei S.p.A.

L'AFFIDATARIO